



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 5 gennaio 2012

N. 2-C-2012

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza:

Ill.mi Signori Avvocati

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O S E D I

Illustri Presidenti e Cari Amici,

il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2011, ha deliberato di modificare l'Art. 55 del Codice deontologico forense, così recependo la proposta formulata dalla Commissione interna per il Codice deontologico.

In allegato, quindi, Vi trasmetto la relazione accompagnatoria con annesso il nuovo testo dell'Art. 55 che, per una migliore comprensione, è riportato in un quadro comparativo con il testo precedente.

Vi segnalo, altresì, che nel sito web del Consiglio (www.consiglionazionaleforense.it) è pubblicato l'intero Codice deontologico forense in versione aggiornata.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Prof. Guido Alpa

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
ALLA MODIFICA DELL'ART. 55 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
APPORTATA CON DELIBERA DEL C.N.F. DEL 16.12.2011**

Il Consiglio, all'atto di varare la novella deontologica in tema di mediazione, con l'inserimento nel codice deontologico dell'art. 55 bis e delle modifiche concernenti gli articoli 16 e 54, ebbe ad anticipare che oggetto di successivo e pressoché immediato intervento sarebbe stato l'art.55, sempre del vigente codice deontologico, e ciò per una evidente esigenza di coordinamento, congruenza ed omogeneità, pur nella ontologica differenza degli istituti (mediazione ed arbitrato), delle due previsioni deontologiche.

Nella seduta del 16 dicembre 2011, il plenum del Consiglio, recependo la proposta della Commissione deontologica, ha quindi deliberato le modifiche all'art. 55 che risultano dal testo di quest'ultimo che, per una migliore e più immediata comprensione, viene riportato in calce con a fronte il testo precedente.

L'incipit dell'art. 55 (la regola generale e/o principio) è rimasto invariato ed identico rispetto al testo precedente.

Il canone I evidenzia in neretto le parti che sono state inserite per omogeneità con il contenuto dell'art. 55 bis.

Il canone II, nella sua prima parte, registra un inserimento (*“o sia stata assistita negli ultimi due anni”*) rispondente sempre allo scopo di rendere omogenee le previsioni dell'art.55 con quelle dell'art. 55 bis.

Il canone II, nella sua seconda parte, in ragione della avvenuta soppressione dell'originario canone III, prevede che l'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro, ferme le ipotesi di incompatibilità assoluta codificate dal canone I e dalla prima parte del canone II, debba dichiarare, per iscritto, se ricorrano altre (*“ulteriori”*) circostanze, nascenti anche da rapporti con i difensori delle parti, che possano incidere sulla sua indipendenza e questo per mettere in condizione le parti stesse, in un quadro ed in un contesto di assoluta trasparenza, di poter esprimere o meno il consenso all'espletamento da parte sua dell'incarico arbitrale.

L'originario canone III, e senza che questo significhi attenuazione della portata deontologica della norma e dei limiti che ne discendono per l'accettazione dell'incarico, è stato interamente soppresso vuoi in ragione delle modifiche apportate al canone I (con il richiamo espresso anche alle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile) ed al canone II e volendosi, in ragione di quanto già previsto per la mediazione, non consentire che, in presenza di cause ostative proprie, sia possibile svolgere, pur nell'assenza di opposizione delle parti, la delicata funzione

decisoria tipica dell'arbitro; il consenso delle parti può rilevare unicamente, al fine di rendere possibile l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato designato, solo per quelle ulteriori, eventuali circostanze di fatto (anche concernenti ogni rapporto con i difensori delle parti stesse) che debbono essere dichiarate e che, per la richiamata necessità di assoluta trasparenza, possono rivestire un significato ed avere rilevanza anche su un piano di semplice opportunità.

Il canone III corrisponde esattamente, senza modifica alcuna, all'originario canone IV.

Il canone IV del testo novellato riproduce esattamente il canone III dell'art. 55 bis.

Con riferimento a quest'ultimo, e valendo la precisazione per entrambi i canoni sia dell'art. 55 che dell'art. 55 bis, debbesi precisare che con il termine "oggetto" si è inteso fare riferimento alla vicenda che ha costituito oggetto del procedimento, arbitrale o di mediazione, a seconda dei casi.

TESTO PRECEDENTE	TESTO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE
<p style="text-align: center;">Art. 55 – Arbitrato.</p> <p>L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.</p> <p>I. L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.</p> <p>II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.</p> <p>In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 – Arbitrato.</p> <p><i>L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.</i></p> <p><i>I. L'avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.</i></p> <p><i>II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.</i></p> <p><i>In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.</i></p> <p><i>III. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;</i> <i>– non deve fornire notizie su questioni attinenti al</i>

III. L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongono entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

IV. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

procedimento;

– non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

IV. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.